

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti e ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	116

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 62/40/CEE. Atto n. 130 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	101
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01850 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.	
5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziare per contributi alle imprese operati nel settore dell'editoria.	
5-02015 Galletti e Naro: Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno della provincia regionale di Messina e dei comuni interessati dallo stato di emergenza dichiarato a seguito dell'alluvione del 1° ottobre 2009	103
5-02016 Duilio ed altri: Copertura finanziaria del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia	104
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	137
Sui lavori della Commissione	104

SEDE REFERENTE:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	138

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2009.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, fa presente di aver predisposto, sulla base della discussione svolta in sede di esame preliminare, alcuni emendamenti volti in massima parte a recepire talune indicazioni emerse nel corso del dibattito, ovvero a introdurre alcuni perfezionamenti del testo (*vedi allegato 1*). Al riguardo, segnala di aver predisposto tredici nuovi emendamenti e di aver provveduto a riformulare quattro emendamenti che aveva in precedenza presentato. Avverte, infine, di aver predisposto dodici riformulazioni di emendamenti presentati da componenti della Commissione. Invita, pertanto, i primi firmatari a voler riformulare tali emendamenti nel senso da lui proposto, preannunciando che in tal caso il suo parere sugli emendamenti in questione sarà favorevole. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Zaccaria 1.7, Lanzillotta 3.1, Duilio 8.11, Ciccanti 10.15, Soro 10.24, Marchi 11.11, Misiani 11.13, Baretta 11.14, Cambursano 15.4, Gioacchino Alfano 18.14, Duilio 22.6 e Baretta 22.12. Fa, infine, presente che il Governo ha riformulato l'emendamento 2.43.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle nuove proposte emendative alle ore di 17 di oggi.

La Commissione concorda.

Rolando NANNICINI (PD) richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul proprio emendamento 2.32, sottolineando come le disposizioni che tale proposta emendativa intende introdurre ben si attagliano al carattere ordinamentale del provvedimento in esame, che tuttavia, per molti versi, risulta peggiorativo rispetto alla disciplina attualmente vigente in materia di contabilità pubblica. Ritiene, infatti, che il provvedimento non tenga nella dovuta considerazione il tema dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, che di recente è stato affrontato in modo disor-

ganico dal decreto-legge n. 78 del 2009 e dal decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo evidenzia che l'emendamento intende assicurare una precisa ricognizione dei debiti esistenti, prevedendo che i risultati di tale attività ricognitiva, che a regime dovrà assumere cadenza annuale, costituiscano un parametro di riferimento per la fissazione dei vincoli del patto di stabilità interno. Ritiene, infatti, che le diverse disposizioni del provvedimento in esame non introducano elementi di maggiore trasparenza nei bilanci degli enti rientranti nell'ambito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e che tale condizione di scarsa trasparenza determinerà evidenti rischi per la tenuta dei conti pubblici nel momento in cui si passerà alla redazione dei bilanci in termini di sola cassa. Alla luce di tali considerazioni, valuta che sarebbe particolarmente grave un eventuale parere negativo del relatore e del rappresentante del Governo sulla proposta emendativa, osservando come un parere siffatto dimostrerebbe l'assoluta mancanza di interesse della maggioranza e del Governo per le tematiche sopra richiamate, che invece sono oggetto di ampia discussione sui giornali e nei convegni. Conclusivamente, ribadisce che la ricognizione delle situazioni debitorie delle pubbliche amministrazioni rappresenta un elemento particolarmente rilevante ai fini della valutazione dello stato di salute dei bilanci pubblici, che troppo spesso sono caratterizzati da una gestione opaca delle risorse disponibili.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur rilevando che il problema segnalato dal deputato Nannicini merita sicuramente attenzione, evidenzia che la formulazione dell'emendamento 2.32 appare suscettibile di incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali. Osserva, peraltro, che, con riferimento all'esercizio 2008, già sono state elaborati documenti sulle posizioni debitorie delle pubbliche amministrazioni, ricordando come sia stata adottata anche una specifica circolare sullo smaltimento

dei debiti pregressi. Esprime, inoltre, perplessità sul meccanismo della certificazione previsto dall'emendamento Nannicini 2.32, evidenziando come l'adozione di tale meccanismo potrebbe determinare un anomalo innalzamento del debito pubblico in uno specifico esercizio, con evidenti problemi per la finanza pubblica.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che è assolutamente necessario affrontare il tema dei debiti delle amministrazioni pubbliche, ribadendo che, in assenza di un preciso censimento delle situazioni debitorie esistenti, il passaggio alla redazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni in termini di sola cassa rischia di determinare rilevanti problemi per la finanza pubblica. In questa ottica, ritiene che non sia sufficiente l'adozione di una semplice circolare, ma occorra una precisa ricognizione nei termini delineati dalla proposta emendativa da lui presentata.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, ritiene che, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge n. 78 del 2009 è entrato in vigore solo da pochi mesi, occorre ancora tempo per valutare gli effetti delle disposizioni relative ai debiti delle pubbliche amministrazioni in esso contenute.

Massimo VANNUCCI (PD), preso atto delle dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene che sia opportuno che il rappresentante del Governo e il relatore si impegnino ad introdurre il tema dei debiti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito dei contenuti del provvedimento, eventualmente individuando una nuova formulazione della proposta emendativa che consenta, comunque, di dare una prima risposta alle questioni problematiche poste dai debiti delle pubbliche amministrazioni verso i privati, che ammontano a circa 60 miliardi di euro.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, considerata la particolare rilevanza della questione affrontata dall'emendamento Nannicini 2.32, anche alla luce delle diverse

valutazioni politiche delle misure adottate nella presente legislatura, ritiene che dovrebbe valutarsi l'opportunità di affrontare la questione in un ordine del giorno, da presentare in occasione della presentazione del provvedimento in Assemblea, che, eventualmente, potrebbe essere sottoscritto tanto da rappresentanti della maggioranza che dell'opposizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, osserva come si renda necessario valutare come organizzare i lavori nelle giornate di oggi e domani.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che al termine della odierna seduta pomeridiana il proprio gruppo sarà impegnato per circa un'ora in una riunione di carattere politico, mentre non ha obiezioni ad una convocazione successivamente alla conclusione di tale riunione.

Gioacchino ALFANO (Pdl) osserva che anche il proprio gruppo è disponibile alla convocazione di una seduta nel tardo pomeriggio di oggi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per le ore 19 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, segnalando che il testo unificato approvato dalla XI Commissione reca la disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. Al riguardo, ricorda che la normativa attualmente vigente regola solo alcuni profili professionali, quali, ad esempio, pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale, in relazione ai quali sono previsti specifici requisiti burocratici, formativi e sanitari.

Per quanto di competenza della Commissione bilancio, nel rilevare che il testo non è corredato di relazione tecnica, evidenzia che l'articolo 1 prevede, prevede, tra l'altro, che lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che appaiono configurare obblighi in capo allo Stato e alle regioni, al fine di escludere effetti a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli articoli 5 e 8, che prevedono l'istituzione del registro degli operatori e registro delle imprese subacquee, valuta in primo luogo opportuno che il Governo espliciti le modalità attraverso le quali si intenda garantire l'invarianza degli oneri con riferimento alla istituzione e alla tenuta del registro degli operatori di cui all'articolo 5. Per quanto attiene al registro delle imprese previsto dall'articolo 8, osserva che non è chiaro se il finanziamento del medesimo sia totalmente a valere sul gettito dei diritti di iscrizione ovvero se concorrono a tale finanziamento anche stanziamenti di bilancio. Anche in questo caso andrebbero, a suo avviso, meglio precisate le modalità volte ad assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al-

l'articolo 5, comma 1, rileva preliminarmente che il compartimento marittimo è l'ambito di competenza delle capitanerie di porto, uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, osservando che la disposizione, nel richiamare gli ordinari stanziamenti di bilancio, non esplicita l'amministrazione di riferimento. Giudica, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a quali siano gli stanziamenti di bilancio ai quali occorre fare riferimento, eventualmente modificando la norma in tal senso, e alla effettiva possibilità che all'istituzione e alla tenuta del registro si possa far fronte con risorse già previste a legislazione vigente. Per quanto attiene all'articolo 8, osserva che la norma prevede, al comma 1, l'istituzione, presso ciascun compartimento marittimo, del registro delle imprese subacquee e, in una apposita sezione, dei centri per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 6 inoltre dispone che per la tenuta del suddetto registro e per l'effettuazione dei controlli periodici le predette imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva che anche in tali disposizioni, come per l'articolo 5, non è esplicitata l'amministrazione a cui occorre fare riferimento per l'imputazione degli stanziamenti di bilancio. Rileva, altresì, che la previsione di cui al comma 1, in base alla quale il registro è istituito nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potrebbe essere in contraddizione con quanto disposto dal comma 6, che dispone l'integrale copertura del costo del servizio reso dal registro mediante la corresponsione di un diritto di iscrizione annuale a carico delle imprese interessate, qualora il costo

del servizio comprendesse anche l'istituzione del citato registro. Dal punto di vista formale, rileva che la previsione di cui al comma 6, in base alla quale alla tenuta del registro si provvede « nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica », appare ultronea in quanto una previsione in tal senso è già prevista dal comma 1, con riferimento all'istituzione del registro medesimo.

In relazione all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di formazione professionale, ritiene opportuno che il Governo confermi che dall'attuazione della norma non conseguono oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività di certificazione ed accreditamento che dovrebbero essere già attualmente svolte dallo Stato e dalle regioni. Inoltre, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7 in materia di sorveglianza sanitaria, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non essendo espressamente esclusa la corresponsione di compensi ed altri emolumenti ai componenti delle commissioni. Per quanto attiene, poi, all'istituzione del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, prevista dall'articolo 9, fermo restando che l'istituzione del libretto non deve recare oneri per la finanza pubblica, appare necessario un chiarimento sulle attività connesse al rinnovo annuale del libretto medesimo, dal momento che l'effettuazione ogni anno di esami di idoneità psico-fisica degli interessati appaiono suscettibili di determinare oneri a carico dei compartimenti marittimi. Con riferimento al Comitato scientifico dell'articolo 16, rileva, preliminarmente, che le clausole di invarianza di cui ai commi 1 e 6, pur richiamando il medesimo organismo, fanno riferimento a due aggregati finanziari differenti, e, specificamente, la finanza pubblica al comma 1 e il bilancio dello Stato al comma 6. Sarebbe, quindi, opportuno esplicitare in una sola disposizione l'invarianza degli oneri e l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio facendo

riferimento ad uno solo dei predetti aggregati di finanza pubblica. Su tale punto e sulla effettiva possibilità che all'istituzione e alla tenuta del registro si possa far fronte a valere su risorse già stanziata a legislazione vigente giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva, inoltre, che al comma 6, pur prevedendosi che l'istituzione e l'attività del comitato non comportano oneri per il bilancio dello Stato, non viene esclusa la corresponsione di gettoni di presenza, emolumenti o altre provvidenze ai membri del comitato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di prevedere esplicitamente tali esclusioni nel testo, anche al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza. Dal punto di vista formale rileva altresì che la clausola di cui al comma 6 non appare formulata conformemente alla prassi consolidata. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 19 in materia di addestramento subacqueo, osserva che la norma prefigura una facoltà per le regioni, il cui esercizio può considerarsi privo di effetti per la finanza pubblica soltanto ove subordinato all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse. L'articolo 23 prevede, inoltre, l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee e a tale riguardo giudica necessario un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame al fine di escludere che l'istituzione e la tenuta dell'elenco determinino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di raccogliere gli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 62/40/CEE.

Atto n. 130.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, osservando che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva del Consiglio 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e abroga la direttiva 92/40/CEE e che dello schema in esame fanno parte anche 10 allegati tecnici. L'articolo 56 dello schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria sull'intero provvedimento, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, inoltre, afferma che tutte le misure e attività previste dal decreto vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, fa presente che la relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 afferma che la realiz-

zazione di programmi di sorveglianza non comporta un aumento delle spese, in quanto i relativi costi sono rimborsati al 50 per cento dalla Commissione europea, mentre la restante quota nazionale è destinata a gravare sui capitoli di spesa già esistenti per l'effettuazione degli ordinari programmi di profilassi nazionale. Considerata la non automaticità del cofinanziamento comunitario, giudica opportuno che il Governo fornisca una quantificazione dell'onere e delle disponibilità di bilancio esistenti al fine di valutare la congruità di queste ultime. A tale proposito, andrebbe altresì precisato su quali capitoli di spesa sono destinati a gravare i relativi oneri e andrebbero forniti chiarimenti circa la possibilità che, per effetto della proiezione temporale di tali rimborsi, si determinino effetti negativi in termini di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto. Per quanto attiene all'articolo 4, relativo all'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, dovrebbe, a suo avviso, essere chiarito se l'attività di registrazione nella banca dati nazionale delle informazioni relative alle aziende avicole sia già attualmente espletata dai servizi veterinari, come previsto dal decreto ministeriale del 26 agosto 2005. Non ritiene, invece, che l'apertura di nuove sezioni nella banca dati nazionale presenti profili problematici di carattere finanziario, considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, in passato la stessa non ha comportato nuovi oneri. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di anagrafe informatizzata delle aziende avicole, specifica che per tale attività non è previsto alcun onere aggiuntivo in quanto allo scopo verrebbe utilizzata la banca dati nazionale informatizzata dell'anagrafe zootecnica già istituita a legislazione vigente. In particolare, il funzionamento del sistema sarebbe garantito dai fondi stanziati con l'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 335 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001. A tale proposito, ricorda che le relative risorse sono gestite nel

capitolo n. 5391 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per l'anno 2009 lo stanziamento di competenza del predetto capitolo, inizialmente pari a 23.829.394 euro, è stato fissato in 31.483.033 euro dalla legge di assestamento di bilancio per il 2009. Per l'anno 2010, il capitolo in esame reca uno stanziamento di competenza pari a 25.658.887 euro, come risultante dalla tabella del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, allegata al disegno di legge di bilancio 2010. Per quanto attiene agli obblighi di denuncia e indagine epidemiologica previsti dagli articoli 5 e 6, osserva che la relazione tecnica afferma che gli obblighi di denuncia disposti dalla norma in esame sono già previsti dalla normativa vigente, precisando, inoltre, che gli obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e verso tutti gli organismi internazionali non comportano alcun onere aggiuntivo. Al riguardo, ritiene non sussistano profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che le indagini epidemiologiche, previste dall'articolo 6, comma 1, siano comprese nell'ambito delle attività già svolte dai servizi veterinari e dal personale medico veterinario e tecnico degli istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base della normativa vigente. In proposito, dovrebbe, comunque, essere acquisita una conferma da parte del Governo.

Per quanto attiene, inoltre, alle misure in presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità di cui agli articoli da 11 a 38, segnala che la relazione tecnica afferma che le tali misure sono dirette a specificare ed approfondire nel dettaglio gli adempimenti già previsti dalla direttiva 92/40/CEE. In particolare, le attività di sorveglianza e controllo di competenza dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e le analisi di laboratorio per la ricerca del virus influenzale, eseguite dagli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica sottolinea che le risorse umane del Servizio sanitario nazionale

coinvolte sia per l'attività ordinaria di controllo e di monitoraggio, sia per la gestione dell'emergenza sono quelle dei servizi veterinari delle ASL appartenenti all'area A (sanità animale) ed il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali. La relazione tecnica precisa, a tale proposito, che tutte le attività previste dagli articoli in esame non necessitano dell'aumento delle risorse umane, in quanto la definizione delle piante organiche tiene conto anche della gestione delle situazioni di emergenza. La relazione tecnica afferma che la copertura finanziaria delle attività del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è assicurata dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 244 del 2005. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti elementi più dettagliati volti a confermare la congruità delle risorse disponibili, in base alla vigente legislazione, per il finanziamento delle attività del Centro di lotta ed emergenza in relazione ai nuovi compiti assegnati dalla norma in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che le attività del Centro sono finanziate nell'ambito di un limite massimo di spesa. A tale proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 244 del 2005 dispone, tra l'altro, che l'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005, e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. A tale proposito, segnala che le relative risorse sono gestite nel capitolo 5390 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per l'anno 2009 lo stanziamento di competenza del predetto capitolo è determinato in 4.175.269 euro. Per l'anno 2010, il capitolo in esame reca uno stanziamento di competenza di 4.256.820 euro, come risulta dalla tabella del Ministero del la-

voro, della salute e delle politiche sociali, allegata al disegno di legge di bilancio 2010.

Con riferimento alle misure da applicare in caso di influenza aviaria a bassa patogenicità ai sensi degli articoli da 39 a 46, segnala che la relazione tecnica afferma che le attività di competenza dei servizi veterinari delle ASL e le analisi di laboratorio per la ricerca del virus influenzale, eseguite dagli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che la disposizione non presenti profili problematici, nel presupposto che le attività in questione possano essere effettivamente svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene, poi all'articolo 51, segnala che la relazione tecnica afferma che l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie svolge, sulla base della normativa vigente, le funzioni di Centro nazionale di riferimento, coordinando su tutto il territorio nazionale le attività di indagine epidemiologica. La relazione tecnica precisa che il Centro di riferimento è dotato di un proprio *budget* di bilancio con sufficienti risorse finanziarie ai fini dello svolgimento delle attività ad esso demandate dalla norma in esame e che gli istituti zooprofilattici sperimentali sono finanziati dal Fondo sanitario nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione, in merito ai possibili oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati dalla norma in esame nonché in merito alle disponibilità di bilancio con le quali farvi fronte, la fine di verificare la congruità di queste ultime. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 52 a 55, in materia di vaccinazioni, ritiene che, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alle attività di verifica e controllo, andrebbero fornite indicazioni circa il presumibile impatto finanziario delle attività di vaccinazione previste.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, richiamando le puntuali indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata allo schema in esame, fa presente che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01850 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.

5-02014 Bitonci e Comaroli: Iscrizione in bilancio di risorse stanziare per contributi alle imprese operati nel settore dell'editoria.

5-02015 Galletti e Naro: Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno della provincia regionale di Messina e dei comuni interessati dallo stato di emergenza dichiarato a seguito dell'alluvione del 1° ottobre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, esprimendo il proprio rammarico anche a

nome del Governo, fa presente che gli uffici non sono riusciti a completare l'istruttoria sulle interrogazioni presentate e chiede, pertanto, un rinvio del loro svolgimento al fine di poter raccogliere gli elementi istruttori necessari ad un'esauriente risposta agli atti di sindacato ispettivo.

Nel rilevare come l'Esecutivo presti la massima attenzione agli atti di sindacato ispettivo presentati nelle due Camere. Assicura, inoltre, che solleciterà opportunamente gli uffici del Governo, al fine di assicurare che le interrogazioni che non sono state svolte nella seduta odierna, qualora i presentatori lo ritengano, possano ricevere una adeguata risposta nel minor tempo possibile.

5-02016 Duilio ed altri: Copertura finanziaria del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia.

Lino DUILIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come l'opposizione nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 7 del 2009, avesse manifestato fortissime riserve sulla modalità di copertura finanziaria del provvedimento, che sta dimostrando tutta la sua aleatorietà e rischia di mettere a rischio lo stesso adempimento degli obblighi derivanti dal Trattato tra Italia e Libia.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lino DUILIO (PD) replicando, osserva come la risposta fornita dal rappresentante del Governo sia assolutamente insoddisfacente, in quanto per un verso fornisce chiarimenti non richiesti dagli interroganti e, per altro verso, si limita a richiamare la possibilità di adottare misure correttive ai sensi della vigente normativa contabile. Il rappresentante del Governo non ha invece fornito alcuna indicazione né sulle allarmanti notizie di stampa, richiamate nelle premesse del-

l'atto, né sul rischio dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato tra Italia e Libia. Su un piano generale, osserva come si tratti di una situazione ormai consueta, perché troppo spesso il Governo non risponde ai quesiti rivolti e, quando lo fa, fornisce risposte evasive o incomplete, dimostrando scarso rispetto per la dignità del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, esprimendo profonda insoddisfazione per l'andamento dell'odierna seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, assicurando alla Commissione che si attiverà personalmente per segnalare agli uffici del Governo l'esigenza che gli atti di sindacato ispettivo presentati ricevano sempre adeguata risposta.

Segnala, inoltre, al rappresentante del Governo che nella seduta di domani è previsto l'esame del nuovo testo unificato delle proposte C. 82 e abbinate, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili, sul quale la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica nella seduta del 23 settembre 2009 e lo invita, pertanto, a predisporre i necessari elementi istruttori.

Lino DUILIO (PD) rileva che sulla predisposizione della relazione tecnica sul testo unificato delle proposte C. 82 e abbinate si è ormai venuta a creare una situazione paradossale, in quanto gli uffici competenti non forniscono gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, impedendo in sostanza al Parlamento di proseguire nell'esame della proposta. Fa presente che, qualora il Governo non fornisca celermente le informazioni richieste, non potrà non segnalare tale grave situazione in Assemblea.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI assicura che il Governo presta la massima attenzione alle tematiche affrontate dalle proposte di legge richiamate, che affrontano temi di particolare rilievo sociale ed umano, sottolineando come, successivamente all'individuazione della precisa quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, sia opportuno individuare un percorso condiviso per il seguito del relativo esame parlamentare.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 19.40.

Legge di contabilità e finanza pubblica.

C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, nel ritirare i propri emendamenti 8.12, 11.18, 18.18, 41.2, 41.3, 43.10 e 43.11, al fine di recepire osservazioni e condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, presenta gli emendamenti 10.34, 17.3, 31.3, 31.4, 49.1 e 51.5 (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: sull'emendamento del Governo 2.43 (*nuova formulazione*); sull'emendamento del Governo 10.27; sull'emendamento Ciccanti 10.15 (*nuova formulazione*); sull'emendamento Duilio 10.33; sull'emendamento Soro 10.24 (*nuova formulazione*); sull'emendamento del Governo 10.28; sull'emendamento del Governo 11.15; sull'emendamento Marchi 11.11 (*nuova for-*

mulazione); sull'emendamento del Governo 11.17; sull'emendamento Misiani 11.13 (*nuova formulazione*); sull'emendamento Zaccaria 11.1 (*nuova formulazione*); sull'emendamento Baretta 11.14; sull'emendamento del Governo 12.3; sull'emendamento del Governo 13.1; sull'emendamento del Governo 15.7; sul subemendamento Causi 0.15.11.1; sull'emendamento Cambursano 15.4 (*nuova formulazione*); sull'emendamento del Governo 15.8; sull'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (*nuova formulazione*); sull'emendamento del Governo 22.9; sull'emendamento Duilio 22.6; sull'emendamento del Governo 22.10; sull'emendamento Baretta 41.4; sull'emendamento Zaccaria 54.1. Raccomanda, poi, l'approvazione dei propri emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 3.4 (*nuova formulazione*), 4.12, 5.1, 6.2, 6.3, 8.16, 8.15, 8.13, 8.14 (*nuova formulazione*), 8.17, 9.19 (*nuova formulazione*), 10.29, 10.32, 10.34, 11.19, 11.20, 11.21 (*nuova formulazione*), 11.22, limitatamente alla parte consequenziale, 12.5, 12.4, 14.16, 14.15, 15.9, 15.10, 16.1, 17.3, 18.15, 18.16, 18.17, 18.19, limitatamente alla lettera c), 18.23, 18.20, 18.21 e 18.22, 22.11, 22.13, 26.4, 26.5, 30.2, 31.4, 31.1, 31.2, 31.3, 34.1, 37.5, 40.3, 40.2, 42.1, 42.2, 47.1, 49.1, 50.5, 51.3, 51.5, 51.4 e 52.3 e dell'articolo aggiuntivo 43.01.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore, osservando, tuttavia come sia opportuna una riflessione ulteriore con riferimento all'emendamento Baretta 41.4 e all'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore. Segnala, infatti, che dette proposte emendative prevedono che le commissioni parlamentari esprimano il proprio parere sugli schemi dei decreti legislativi loro trasmessi entro novanta giorni dalla trasmissione, mentre le altre norme di delega contenute nel provvedimento prevedono un termine di sessanta giorni, che, a suo avviso, è tale da consentire comunque, un ampio dibattito parlamentare.

Marco CAUSI (PD) chiede al relatore di chiarire le ragioni del parere favorevole espresso sull'emendamento 10.27 del Go-

verno, che si pone in contrasto con una osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione Finanze.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiarisce che gli emendamenti presentati dal relatore al fine di tenere conto dei pareri espressi dalle commissioni recepiscono gran parte delle condizioni contenute in detti pareri, mentre con riferimento alle osservazioni si è tenuto conto solo di alcune delle indicazioni formulate. Prima di passare alla votazione delle proposte emendative presentate, propone, ove la Commissione concordi, di procedere alla votazione delle proposte emendative sulle quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, nonché delle ulteriori proposte emendative delle quali si chieda espressamente la votazione, dovendosi, invece, ritenere respinte tutte le altre proposte emendative.

La Commissione concorda.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento 1.11 di cui è primo firmatario, evidenziando che la proposta intende fornire un inquadramento del provvedimento all'interno del nostro ordinamento costituzionale, intervenendo altresì sulla delicata questione dell'applicazione della riforma alle regioni a statuto speciale.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.8, che intende richiamare espressamente la necessità di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Causi 1.11 e gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 1.6, Cambursano 1.8, Bitonci 1.9, Ciccanti 1.10 e Fontanelli 1.14, ed approva gli emendamenti 1.15, 1.17 e 1.16 del relatore (*vedi allegato 3*).

Lino DUILIO (PD) ritiene che il relatore ed il rappresentante del Governo dovrebbero chiarire le ragioni del parere contra-

rio espresso sull'emendamento Lanzillotta 1.13, che intende garantire che la riforma si applichi anche alle regioni a statuto speciale, in quanto legge di riforma economico - sociale della Repubblica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS segnala che l'emendamento 1.16 del relatore si fa carico della medesima questione, con una diversa formulazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 sono da considerarsi respinte.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 2.37, che prospetta una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dall'emendamento 2.43 (*nuova formulazione*) del Governo, che comunque ritiene un apprezzabile punto di equilibrio tra le diverse ipotesi in campo. In particolare, giudica opportuna la previsione in base alla quale l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni statali e degli enti territoriali avvenga sulla base di comuni principi e schemi di bilancio. Ritiene, tuttavia opportuno che a differenza di quanto previsto nel richiamato emendamento del Governo, alla stesura dei decreti legislativi concorra un solo organismo tecnico, che, a suo avviso, dovrebbe essere individuato nella Commissione tecnica paritetica prevista dalla legge n. 42 del 2009, opportunamente integrata da rappresentanti dell'ISTAT e la corte dei conti.

Rolando NANNICINI (PD) ritira il proprio emendamento 2.32, preannunciando che sulla materia dei debiti pregressi presenterà uno specifico ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 2.15, il quale prevede che la delega di cui all'articolo 2 deve essere esercitata entro diciotto mesi, anziché entro dodici mesi, come ora previsto.

Antonio LEONE (PdL) *relatore*, evidenzia che tale modifica è già recepita dall'emendamento 2.43 (*nuova formulazione*) del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'emendamento Zaccaria 2.2, che prevede un termine per la trasmissione degli schemi di decreti legislativi ai fini dell'espressione del parere.

Antonio LEONE (PdL) *relatore*, fa presente che l'emendamento sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.43 (*nuova formulazione*) del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 2.43 (*nuova formulazione*) del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 sono da considerarsi respinte.

Marco CAUSI (PD) ritiene che l'emendamento 3.4 (*nuova formulazione*), del relatore costituisca una soddisfacente riscrittura dell'articolo 3 del provvedimento, rafforzando il collegamento tra la riforma in discussione, l'attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 e la riforma della pubblica amministrazione avviata con la legge n. 15 del 2009.

La Commissione approva l'emendamento 3.4 (*nuova formulazione*), del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra i subemendamenti 0.4.12.1 e 0.4.12.2 da lui presentati, ai sensi dei quali il rafforzamento dell'attività di controllo parlamentare in materia di pinza pubblica sarebbe affidato ad un comitato bicamerale, da costituire nell'ambito delle Commissioni Bilancio delle due Camere. Giudica, tuttavia che l'emendamento 4.12 del relatore rappresenti una risposta all'esigenza di riconsiderare le modalità di svolgimento

del controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Antonio LEONE (PdL) *relatore*, sottolinea che l'emendamento da lui presentato intende rappresentare una soluzione equilibrata tra il testo del provvedimento approvato dal Senato e le esigenze emerse nel corso del dibattito parlamentare. Pur comprendendo, le ragioni esposte dal collega Baretta, ritiene opportuno non prevedere una disciplina di eccessivo dettaglio nell'ambito del provvedimento, rimettendo la precisazione delle modalità applicative puntuali alla disciplina regolamentare delle due Camere, in modo da assicurare una adeguata tutela dell'autonomia costituzionale loro riconosciuta.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 6.1 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.12 del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative presentate all'articolo 4, ed approva gli emendamenti 5.1, 6.2 e 6.3 del relatore.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 8.10, ricordando, in particolare, come tale proposta emendativa preveda che la Decisione di finanza pubblica sia presentata alle Camere entro il termine del 30 giugno attualmente previsto per la presentazione del Documento di programmazione economico – finanziaria. Segnala, altresì, l'emendamento Duilio 8.11, che è stato riformulato e corrisponde ora all'emendamento 10.33, sottolineando come la proposta emendativa intendesse rassicurare un sensibile allargamento dell'area interessata dalla manovra di finanza pubblica. Evidenzia, in particolare, che, anche a seguito della riformulazione, che ha ampiamente ridimensionato la portata della proposta emendativa, la manovra finanziaria prefigurata dal provvedimento sia arricchirà di contributi, grazie alla presenza di provvedimenti collegati di rilevante portata.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 8.4, osservando che la proposta richiede un arricchimento della nota tecnico illustrativa che potrebbe non essere realizzabile prima della realizzazione di apposite banche dati. Preannuncia, pertanto che presenterà un apposito ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur ritenendo condivisibili e finalità delle proposte emendative illustrate, osserva, con riferimento all'emendamento Baretta 8.10, che si è scelto di rinviare a settembre la presentazione della Decisione di finanza pubblica, al fine di evitare il perpetuarsi della attuale situazione, nella quale le previsioni contenute nel DPEF presentato prima della pausa estiva devono necessariamente essere aggiornate al momento della presentazione della manovra finanziaria, prevedendosi comunque la definizione delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica a livello territoriale già nel mese di luglio. Per quanto attiene ai collegati, segnala che essi sono stati alleggeriti nella loro fisionomia, essendosi preferito evitare la fissazione di una precisa tassonomia, alla luce delle insoddisfacenti esperienze del passato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Baretta 8.10, approva l'emendamento 8.16 del relatore, respinge l'emendamento Cambursano 8.4 ed approva gli emendamenti 8.15, 8.13, 8.14 (*nuova formulazione*) e 8.17 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 8 sono da considerarsi respinte.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Baretta 9.14, che prevede forme di coordinamento tra il patto di stabilità e il patto di convergenza, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA-Sud) illustra l'emendamento Commercio

9.2, volto a precisare le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e ne raccomanda l'approvazione.

Renato CAMBURSANO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.6, soppressivo del comma 5 dell'articolo 9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Baretta 9.14, approva l'emendamento 9.19 (*nuova formulazione*) del relatore, respinge gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 9.4, Cambursano 9.6, Bitonci 9.8, Ciccanti 9.10 e Fontanelli 9.11, nonché respinge gli identici emendamenti Froner 9.1, Commercio 9.2 e Brugger 9.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che devono considerarsi respinte le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 9.

Renato CAMBURSANO (IdV) interviene sugli emendamenti Borghesi 10.11 e 10.7, di cui è cofirmatario, che procede ad illustrare e di cui auspica l'approvazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime nel merito apprezzamento sulle proposte emendative testé illustrate dall'onorevole Cambursano, che appaiono tuttavia poco praticabili in quanto la pressione fiscale non si presta ad essere adottata quale obiettivo programmatico.

Renato CAMBURSANO (IdV) insiste per il mantenimento e la deliberazione sugli emendamenti illustrati, unitamente al proprio emendamento 10.5, procede nella medesima direzione delle predette proposte emendative.

Amedeo CICCANTI (UdC) illustra la nuova formulazione del proprio emendamento 10.15.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti in merito al parere negativo espresso dal relatore e dal Governo sul-

l'emendamento Capodicasa 10.23, di cui è cofirmatario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma il parere contrario su tale emendamento per la necessità di mantenere distinta la valutazione ai fini del patto di convergenza e del patto di stabilità.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la questione oggetto dell'emendamento Capodicasa 10.23 sia cruciale alla luce del dibattito svoltosi sull'articolo 22 e per la necessità di fondare gli obiettivi programmatici sulle nuove norme.

Il viceministro Giuseppe VEGAS auspica che la questione possa essere affrontata nel prosieguo dell'esame presso l'Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD) acconsente ad un rinvio della riflessione a tal proposito.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 10.33, che riprende i contenuti dell'emendamento 8.11.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, esprime perplessità per l'improprio rinvio ai regolamenti parlamentari, contenuto nella seconda parte della proposta del collega Duilio.

Lino DUILIO (PD), pur comprendendo le perplessità del relatore, esprime disponibilità ad un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento e al contempo ribadisce la necessità che sia fatto salvo l'obiettivo perseguito dalla proposta emendativa.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la problematica sollevata dall'emendamento Duilio 10.33 sia fondata, al di là degli aspetti formali richiamati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si fa carico di individuare le modalità ottimali per segnalare il principio sotteso all'emen-

damento Duilio 10.33 nelle successive fasi di esame.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva un'incongruenza anche in riferimento alla prima parte del testo dell'emendamento Duilio 10.33, laddove esso fa riferimento agli enti locali. Nel sottolineare che ai sensi delle novità introdotte non è sempre scontato il ricorso ad un provvedimento collegato, conferma il parere favorevole espresso sulla formulazione iniziale dell'emendamento Duilio 10.33.

Lino DUILIO (PD) insiste per il mantenimento della formulazione del suo emendamento 10.33, in quanto occorre garantire alle regioni e agli enti locali la disponibilità di parametri in base ai quali predisporre i propri bilanci entro la fine dell'anno.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che tale esigenza può considerarsi pienamente soddisfatta con la nota predisposta nel mese di luglio e contenente le linee guida.

Lino DUILIO (PD) ritiene che non vi siano ragioni per rinviare a luglio quanto è possibile stabilire in tempi più congrui per regioni ed enti locali.

Pier Paolo BARETTA (PD), condividendo sul piano del metodo il rinvio ad una sorta di raccomandazione rivolta al Parlamento affinché si salvaguardi il principio insito nell'emendamento Duilio 10.33, fa presente che sono state presentate da tutti i gruppi identiche proposte emendative sulla fissazione dei termini temporali per l'approvazione degli obiettivi programmatici, sulle quali il Governo ha espresso parere contrario. Si tratta di un'evidente questione politica su cui occorre prendere posizione valutando il ritiro delle proposte da parte dei gruppi in alternativa ad una serie di deliberazioni incrociate.

Il viceministro Giuseppe VEGAS mantiene il parere contrario sulle proposte

emendative segnalate dall'onorevole Barretta, in quanto è necessario procedere alla fissazione contestuale di criteri validi per tutti i settori della Pubblica Amministrazione in linea con il patto di stabilità europeo. Non sarebbe, infatti, conforme al principio di uguaglianza tra le varie componenti dell'Amministrazione dello Stato procedere alla fissazione di criteri per una sola di esse, per quanto rilevante.

Marco CAUSI (PD), pur comprendendo le ragioni portate dal rappresentante del Governo, ritiene che il collega Duilio abbia presentato una proposta emendativa che consente di dare sicurezza a regioni ed enti locali, i quali sarebbero messi nelle condizioni di fondare i propri bilanci su elementi quantitativi disponibili già nel mese di novembre. Si tratta, a suo giudizio, di cogliere un'opportunità di rilievo quasi storico e di esercitare fino in fondo l'autonomia parlamentare in favore del buon governo degli enti locali.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) concorda con quanto osservato dal collega Causi con riferimento alla necessità di fornire tempestivamente agli enti locali punti di riferimento certi.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che debba essere salvaguardato l'interesse superiore del rispetto del principio di uguaglianza tra i settori della Pubblica Amministrazione e garantire in ogni caso la decisione dell'Amministrazione centrale che non può restare prigioniera di un complesso sistema di intese.

Renato CAMBURSANO (IdV), in qualità di firmatario dell'emendamento 10.6, di cui auspica l'approvazione, osserva che non vi è alcuna possibilità per gli enti locali di chiudere i propri bilanci in tempo se per essi sono previsti tempi coincidenti con quelli dell'Amministrazione dello Stato. Interviene quindi per illustrare l'emendamento Borghesi 10.9, di cui è cofirmatario e che chiama in causa un principio di giustizia che non può essere secondario a quello di uguaglianza.

Amedeo CICCANTI (UdC) sottolinea come il meccanismo realizzato con il provvedimento in esame sia parallelo e strettamente correlato a quello della legge n. 42 del 2009 e come di finanza derivata si potrà parlare solo con riferimento al fondo perequativo, mentre la capacità fiscale sarà un dato rilevato dall'ISTAT.

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia come gli emendamenti gruppo del Partito democratico riferiti all'articolo 10 evidenzino una rilevante esigenza degli enti locali e come, di fronte a tale esigenza, i pareri contrari del Governo e del relatore dovrebbero essere più adeguatamente motivati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fontanelli 10.17 è stato ritirato.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritira l'emendamento 10.26 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 10.29 e 10.32 del relatore, respinge gli emendamenti Borghesi 10.11 e 10.7, nonché approva l'emendamento 10.27 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lanzillotta 10.21, Cambursano 10.5, Borghesi 10.9 e Capodicasa 10.23 risultano assorbiti.

La Commissione approva l'emendamento 10.30 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cambursano 10.3 risulta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ciccanti 10.15 (*nuova formulazione*) e Duilio 10.33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lanzillotta 10.20 e Cambursano 10.8 risultano assorbiti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Soro 10.24 (*nuova formulazione*) e 10.31 (*nuova formulazione*) del relatore.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come l'approvazione dell'emendamento Soro 10.24 (*nuova formulazione*) introduca un principio di estrema importanza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghesi 10.4 risulta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 10.28 e l'emendamento 10.34 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Lanzillotta 10.19 risulta assorbito e che devono considerarsi respinte le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 10.

Il viceministro Giuseppe VEGAS presenta una nuova formulazione dell'emendamento 11.15 del Governo, che non prevede più l'inserimento della parola « erariali » nell'ambito della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 11.15 (*nuova formulazione*) del Governo, l'emendamento Marchi 11.11 (*nuova formulazione*), nonché gli emendamenti 11.19, 11.20 e 11.21 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 11.16 del Governo risulta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 11.17 del Governo, l'emendamento Misiani 11.13 (*nuova formulazione*), e l'emendamento 11.22, del relatore, limitatamente alla parte consequenziale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Cam-

bursano 11.7 e Ciccanti 11.9 risultano assorbiti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zaccaria 11.1 (*nuova formulazione*) e Baretta 11.14 (*nuova formulazione*).

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cambursano 11.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 11.02 del Governo risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 11.21 (*nuova formulazione*) del relatore, e che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 11 sono da considerarsi respinte.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 12.3 del Governo, 12.5 e 12.4 del relatore, respinge l'emendamento Lanzillotta 12.1, ed approva l'emendamento 13.1 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Causi 13.01 risulta assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 14.16 del relatore.

Marco CAUSI (PD) rileva come l'approvazione dell'emendamento 14.16 del relatore determini un miglioramento della formulazione del testo, sottolineando comunque che sarebbero preferibili le soluzioni indicate dagli emendamenti Baretta 14.14 e 14.13.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Armosino 14.2, Simonetti 14.10 e Fontanelli 14.12, nonché gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 14.1, Cambursano 14.4, Ciccanti 14.5 e Bitonci 14.11 risultano assorbiti.

La Commissione approva l'emendamento 14.15 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento Borghesi 14.8 risulta assorbito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cambursano 14.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 14 devono considerarsi respinte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ventura 15.6 e approva l'emendamento 15.7 del Governo.

Marco CAUSI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.15.11.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Causi 0.15.11.1 e l'emendamento 15.11 del relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento Causi 0.15.11.1; approva quindi gli emendamenti Cambursano 15.4 (*nuova formulazione*) e 15.9 del relatore, nonché gli identici emendamenti 15.8 del Governo e 15.10 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15 devono considerarsi respinte.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 16.1 e 17.3 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 17 devono considerarsi respinte.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiara di ritirare l'emendamento del Governo 18.13, in conseguenza della presentazione dell'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (*nuova formulazione*), sul quale si è registrato un ampio consenso da parte della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (*nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 18.15, 18.16 e 18.17 del relatore.

Marco CAUSI (PD) illustra l'emendamento Lanzillotta 18.8, sottolineando come l'attuale formulazione dell'articolo 18 sia suscettibile di determinare rilevanti problemi applicativi, in quanto potrebbe consentire l'applicazione dei clausole di salvaguardia a diritti soggettivi. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di precisare che la clausola di salvaguardia di cui al comma 12 dell'articolo 18 deve riferirsi a riduzioni di spese diverse da quelle alle quali la clausura stessa si riferisce e deve comunque avere natura transitoria. Invita, quindi, il relatore ed il rappresentante del Governo a voler effettuare un'ulteriore valutazione ai fini dell'esame in Assemblea.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come il problema della copertura finanziaria delle leggi che prevedono il riconoscimento di diritti soggettivi sia assai risalente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che sicuramente il tema sarà attentamente valutato nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Nannicini 18.11, approva l'emendamento 18.23 del relatore, l'emendamento 18.19 del relatore, limitatamente alla lettera c), l'emendamento Gioacchino Alfano 18.14 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti 18.20 e 18.21 del relatore, respinge l'emendamento Lanzillotta 18.8 ed approva l'emendamento 18.22 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 18 e la proposta riferita

all'articolo 19 sono da considerarsi respinte.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 22.2, sostanzialmente recepito dall'emendamento 22.13 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento 22.9 del Governo, gli emendamenti 22.11 e 22.13 del relatore, l'emendamento Duilio 22.6 e l'emendamento 22.10 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 22 e la proposta riferita all'articolo 23 sono da considerarsi respinte.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 26.4 e 26.5 del relatore, risultando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 26. La Commissione approva, poi, l'emendamento 30.2 del relatore, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Zaccaria 30.1, nonché approva gli emendamenti 31.4, 31.1, 31.3, 31.2, 34.1 e 37.5 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative riferite all'articolo 37 sono da considerarsi respinte.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 40.1, che intende assicurare l'acquisizione nella banca dati di cui all'articolo 14 del provvedimento delle informazioni relative agli indicatori di *performance*.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 40.3 e 40.2 del relatore e respinge l'emendamento Cambursano 40.1.

Il viceministro Giuseppe VEGAS propone all'onorevole Baretta di riformulare il comma 3 dell'emendamento 41.4, al fine di ridurre a sessanta giorni il termine per

l'espressione del parere delle commissioni sugli schemi dei decreti legislativi.

Pier Paolo BARETTA (PD) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Baretta 41.4 (*nuova formulazione*), risultando conseguentemente assorbite tutte le proposte emendative riferite all'articolo 43. La Commissione, con distinte votazioni, approva, quindi, gli emendamenti 42.1 e 42.2 del relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) invita il relatore e il rappresentante del Governo a voler considerare la possibilità di recuperare, nel corso dell'esame in Assemblea, i contenuti del suo emendamento 43.7 in materia di passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa introduce un ulteriore criterio di delega volto a consentire variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma con la sola esclusione dell'utilizzo di stanziamenti riconducibili a spese di conto capitale per finanziare oneri di parte corrente.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, segnala che la proposta emendativa sarebbe preclusa dall'approvazione dell'emendamento Baretta 41.4 (*nuova formulazione*) e dell'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore, osserva che il passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa determina una rilevante responsabilizzazione del dirigente titolare del potere di spesa con particolare riferimento al momento della liquidazione della spesa stessa. Sotto un profilo sistematico, rileva che l'emendamento Baretta 22.7, da lui sottoscritto, prevedeva una diversa configurazione delle delega per il passaggio al bilancio di cassa, che, a suo giudizio, appare più completa e prudente di quella prevista dall'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) segnala che l'emendamento Borghesi 43.8, da lui sottoscritto, prevedeva che il bilancio di cassa fosse accompagnato anche da documenti in termini di competenza in linea con il sistema europeo dei conti nazionali.

Il viceministro Giuseppe VEGAS sottolinea come il passaggio ad una redazione di bilanci pubblici in termini di cassa intenda farsi carico dell'esigenza di assicurare la concreta realizzabilità dei programmi di spesa autorizzati. Evidenzia, inoltre, che a livello europeo assumono rilevanza centrale i parametri dell'indebitamento netto e del fabbisogno, che prendono a riferimento la massa spendibile dalle amministrazioni pubbliche e che i dati di cassa sono fondamentali ai fini del controllo del debito pubblico. Alla luce di queste considerazioni, ritiene opportuno superare l'ottica amministrativistica che pone al centro dell'attenzione il momento della insorgenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, evidenziando come il passaggio ad un bilancio redatto in termini di cassa dovrebbe consentire il graduale assorbimento dell'ingente massa dei residui passivi, consentendo una migliore comprensione delle effettive potenzialità di spesa delle singole amministrazioni. Rileva, peraltro, che il passaggio al bilancio di cassa sarà preceduto da una congrua fase sperimentale che consentirà di valutare le possibili problematiche che emergeranno in sede applicativa e potrà costituire la base per il passaggio ad una contabilità di carattere economico, che consenta un'efficace valutazione delle *performance* delle diverse amministrazioni. Propone, inoltre, al relatore di riformulare il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 43.01, al fine di ridurre a sessanta giorni il termine per l'espressione del parere delle commissioni sugli schemi dei decreti legislativi, analogamente a quanto avvenuto con riferimento all'emendamento Baretta 41.4.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Remigio CERONI (PdL) osserva che il passaggio al bilancio di cassa potrebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda come nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame preliminare sul provvedimento, i soggetti auditi abbiano raccomandato di procedere con estrema cautela nel passaggio a bilanci redatti in termini di sola cassa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, a titolo personale, esprime perplessità sul passaggio alla redazione di bilanci pubblici in termini di sola cassa.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazioni di voto, annuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 43.01 del relatore.

La Commissione, approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo del relatore 43.01 (*nuova formulazione*) e gli emendamenti del relatore 47.1 e 49.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 50.5, risultando conseguentemente assorbite tutte le proposte emendative riferite all'articolo 50.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al relatore di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Lanzillotta 51.2.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, conferma il parere contrario già espresso, evidenziando che il proprio emendamento 51.3 ha contenuto analogo all'emendamento Lanzillotta 51.2

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lanzillotta 51.2 ed approva gli emendamenti del relatore 51.3 e 51.5 e 51.4.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zaccaria 51.1, 52.1 e 52.2 sono da considerarsi respinti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 52.3 e Zaccaria 54.1.

Dopo che Pier Paolo BARETTA (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) hanno preannunciato il voto favorevole dei rispettivi gruppi, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Leone, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame

come modificato per effetto degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.50.

ALLEGATO 1

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).**SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole da:* « nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

b) *sopprimere le parole:* « e 119, secondo comma, ».

1. 17. Il Relatore.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « delle amministrazioni pubbliche », *aggiungere le seguenti:* « , ad esclusione delle regioni e degli enti locali »;

b) *al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* « in via sperimentale, »;

c) *al comma 2, lettera e), sopprimere le parole:* e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *e successive modificazioni;*

d) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* , d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le pro-

cedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.

f) *sopprimere il comma 4;*

g) *al comma 5, alinea, sostituire la parola:* « ventidue » *con la seguente:* « ventitre »;

h) *al comma 5, lettera a), dopo le parole:* « dell'interno », *aggiungere le seguenti:* « della difesa »;

i) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica »;

b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, se-

condo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; ».

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: « e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h) » sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: « Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 »;

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « l'esercizio della delega » sono inserite le seguenti: « o successivamente »;

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: « trenta componenti e » sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

l) *al comma 6 sopprimere le parole: « in particolare ».*

2. 43. (Nuova formulazione). Il Governo.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. 4. (Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: « anche in forma congiunta, » con le seguenti: « anche attraverso un comitato congiunto ».

0. 4. 12. 1. Baretta.

Al comma 2, dopo le parole: « anche in forma congiunta » aggiungere le seguenti: « e attraverso l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione, costituito da

venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno ».

0. 4. 12. 2. Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con

particolare riferimento all'individuazione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

4. 12. Il Relatore.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire le parole: « 20 settembre » con le seguenti: « 15 settembre »;

b) alla lettera e) sostituire le parole: « 15 novembre » con le seguenti: « mese di febbraio »;

Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: « 20 luglio » con le seguenti: « 15 luglio ».

8. 16. Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: « legge di stabilità » con le seguenti: « manovra di finanza pubblica ».

8. 15. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« ART. 9-bis.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida

per la sua implementazione a livello di politiche nazionali ».

b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;

c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità ».

8. 14. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: « per la sua approvazione » con le seguenti: « per le conseguenti deliberazioni parlamentari ».

8. 17. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 4, dopo la parola: « unificata » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ».

c) sopprimere i commi 6 e 7;

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata ».

9. 19. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , tendenziali e e le parole: tendenziali e.

10. 32. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « al comma 1 » aggiungere le seguenti: « , con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali ».

10. 15. (Nuova formulazione). Ciccanti, Galletti.

All'articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: « ,e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati ».

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: « legge finanziaria » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ».

10. 33. Duilio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

10. 24. (Nuova formulazione). Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « il Governo » aggiungere le seguenti: « , tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

b) sostituire le parole: « Conferenza unificata » con le seguenti: « Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ».

10. 31. (Nuova formulazione). Il Relatore.

Al comma 8, dopo le parole: « la sanzione », inserire la seguente: « amministrativa ».

10. 34. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.

11. 15. (Nuova formulazione). Il Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono

spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

11. 11. *(Nuova formulazione)*. Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: « e a stabilire, per ciascun livello » fino alla fine del periodo sono soppresse.

11. 21. *(Nuova formulazione)*. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle ridu-

zioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

11. 13. *(Nuova formulazione)*. Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. 1. *(Nuova formulazione)*. Zaccaria.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

b) all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma: « 4-bis. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso ».

11. 14. *(Nuova formulazione)*. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 14.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « A decorrere dall'esercizio » fino a: « al comma 2 del presente articolo, »;

b) al comma 1, sopprimere le parole: « – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato » e aggiungere, in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. »;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009. »;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sostituire la parola: « sentita » con le seguenti: « sentiti ISTAT e »;

e) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato »;

f) al comma 3, sostituire le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 » con le seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 ».

14. 16. Il Relatore.

ART. 15.

Aggiungere in fine le seguenti parole: « , e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. ».

0. 15. 11. 1. Causi.

All'articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

« I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

15. 11. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: « 15 ottobre » ovunque ricorrano, con le seguenti: « 30 settembre ».

15. 4. (Nuova formulazione). Cambursano, Borghesi.

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di

riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il « ricalcolo delle spese per funzioni » e le « esternalizzazioni dei servizi », previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante

le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

16. 1. Il Relatore.

REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE:

ESERCIZIO:

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
1		Titolo 1°: Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma		
1	01	TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE		
1	01 01	Imposta regionale sulle attività produttive		
1	01 02	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche		
1	01 03	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano		
1	01 04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani		
1	01 05	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile		
1	01 06	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione		
1	01 07	Altre imposte		
1	02	TRIBUTI PROPRI - TASSE		
1	02 01	Tasse automobilistiche		
1	02 02	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario		
1	02 03	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca		
1	02 04	Altre tasse sulle concessioni		
1	02 05	Tassa abilitazioni professionali		
1	02 06	Altre tasse		
1	03	QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO		
1	03 01	Compartecipazione IVA		
1	03 02	Quota regionale dell'accisa sulla benzina		
1	03 03	Altre quote di tributi erariali		
1	04	TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME		
1	04 01	IVA interna		
1	04 02	IVA all'importazione e somma sostitutiva		
1	04 03	Quota variabile del gettito Iva		
1	04 04	Monopoli		
1	04 05	Imposta di bollo		
1	04 06	Imposta di registro		
1	04 07	Tasse di concessione governativa		
1	04 08	Accisa sugli oli minerali		
1	04 09	Imposta erariale sull'energia elettrica		
1	04 10	Imposta di fabbricazione sugli spiriti		
1	04 11	IRPEF		
1	04 12	IRPEG		
1	04 13	Ritenute su redditi di capitali		
1	04 14	Imposte sul patrimonio		
1	04 15	Altre imposte		
2		Titolo 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti		
2	01 01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
2		Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti correnti da Stato</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Disavanzi sanitari progressi</i>		
2	01 02	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		
2	01 03	Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali		

Allegato A

(tabella da trasmettere anche con riferimento ai pagamenti).

REGIONI: Impegni

REGIONE:	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
ESERCIZIO:	Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organismi istituzionali	Lavoro	Politica Amministrativa e Servizi Antifiscali	Istruzione e diritto allo studio	Orientamento e formazione professionale	Organizzazione della cultura e relative strutture	Assistenza sociale e relative strutture	Difesa della salute e relative strutture	Sport e tempo libero	Agricoltura e zootecnia	Foreste	Sviluppo dell'ambiente montano	Acqua minerali, termali, cava, torbiera ed altri	Caccia e pesca	Opere pubbliche non consorziate negli altri settori	Acquedotti, fognature e altre opere idrauliche	Viabilità
CODIFICA ECONOMICA SIERO/CODIFICA FUNZIONALE DI II GRADO - SETTORI DI INTERVENTO																	
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI																	
1 01 01 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI																	
1 02 PERSONALE																	
1 03 01 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																	
1 04 01 UTILIZZO BENI DI TERZI																	
1 05 01 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																	
1 05 02 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DI PREVIDENZA																	
1 05 03 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE																	
1 05 04 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DI PREVIDENZA																	
1 05 05 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI																	
1 05 06 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE																	
1 05 07 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI																	
1 06 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																	
1 06 01 Trasferimenti correnti al Tesoro																	
1 06 02 Trasferimenti correnti ai Imprese																	
1 06 03 Trasferimenti correnti ai Enti locali																	
1 07 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																	
1 08 IMPOSTE E TASSE																	
1 09 01 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																	
1 10 FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																	
1 11 01 FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																	
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE																	
2 01 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI																	
2 02 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE																	
2 02 01 Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione centrale																	
2 02 02 Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza																	
2 02 03 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali																	
2 03 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI																	
2 03 01 Trasferimenti in conto capitale a Comuni																	
2 03 02 Trasferimenti in conto capitale a Province																	
2 03 03 Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti																	
2 04 01 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE																	
2 05 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPIAZIONI																	
2 06 FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																	
2 07 01 FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																	
2 07 02 FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																	
2 07 03 FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																	
3 01 01 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI																	
4 TITOLO 4° - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI																	
TOTALE SPESE FINALI PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE																	
Spese correnti finanziarie deflagranti dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																	
Spese d' capitale finanziarie deflagranti dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																	

ART. 17.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: « Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio ».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « ai commi 1 e 2 » con le seguenti: « al comma 1 ».

17. 3. Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: « e del relatore »;

Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

18. 23. Il Relatore.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento

netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

18. 14. (Nuova formulazione). Gioacchino Alfano.

ART. 22.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili ».

22. 13. Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9 ».

31. 4. Il Relatore.

All'articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. 3. Il Relatore.

ART. 41.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

« ART. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello,

indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli

altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati

con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera *c)*, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel

rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

41. 4. (ex 22.12) Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

« ART. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture

assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I

predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste

ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera *c)*, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revi-

sione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

41. 4. (ex 22.12) *(Nuova formulazione).*
Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

43. 01. (ex 43. 12) Il Relatore.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione

e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Go-

verno. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

43. 01. (ex 43. 12) (Nuova formulazione)
Il Relatore.

ART. 47.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « ai fini della efficiente gestione del debito », *aggiungere:* « e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge »;

b) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* « nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto « Disponibilità del Tesoro »;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto « Disponibilità del Tesoro ». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle

finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

47. 1. Il Relatore.

ART. 49.

Al comma 1, sopprimere le parole: « al massimo ».

49. 1. Il Relatore.

ART. 51.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: di sanzioni inserire le seguenti: « amministrative » e inserire, in fine, le seguenti: « commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di ri-

sultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento ».

51. 5. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: « sulle spese delegate ».

51. 4. Il Relatore.

ART. 54.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.

54. 1. Zaccaria.

ALLEGATO 2

5-02016 Duilio ed altri: Copertura finanziaria del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione gli onorevoli Duilio ed altri chiedono chiarimenti in ordine al corretto adempimento del Trattato con la Libia.

Al riguardo, si fa presente che il provvedimento reca copertura in termini di addizionale all'imposta sul reddito delle società (articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7) da prelevarsi nei confronti dei soggetti attivi del settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a grande capitalizzazione.

Tale copertura è da ritenersi idonea in quanto:

l'analisi delle aliquote di prelievo è stata basata su stime dei dati di bilancio dei possibili soggetti passivi, valutando opportunamente ed in via prudenziale la relativa addizionale IRES, come risulta dalla relazione tecnica; la suddetta copertura è tale, dunque, da garantire prospettivamente sufficienti entrate a tal scopo finalizzate;

il gettito derivante dall'IRES non confluisce in modo indistinto tra le entrate tributarie, bensì risulta previsto sull'apposito capitolo di entrata n. 1049 (capo 6°); il relativo ammontare annuo e la rispondenza con le stime di cui alla relazione tecnica è pertanto monitorabile.

Si soggiunge, infine, che il Trattato non contempla disposizioni specifiche legate a possibili « contromisure » cui potrebbe incorrere il nostro Paese in relazione alle circostanze richiamate, in via ipotetica, nell'interrogazione in questione e, in ogni caso, le iniziative di spesa non risulterebbero inficiate dal mancato incasso della citata addizionale; tale eventualità richiederebbe, infatti, l'introduzione di apposite misure volte a correggere i conseguenti scostamenti rispetto alle predette previsioni di entrata, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

ALLEGATO 3

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi,

1. 15. Il Relatore.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole da: « nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, »;*

b) *sopprimere le parole: « e 119, secondo comma, ».*

1. 17. Il Relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

1. 16. Il Relatore.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

e) *al comma 1, dopo le parole: « delle amministrazioni pubbliche », aggiungere le seguenti: « , ad esclusione delle regioni e degli enti locali »;*

f) *al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: « in via sperimentale, »;*

g) *al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;*

h) *al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.*

e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.

f) *sopprimere il comma 4;*

g) *al comma 5, alinea, sostituire la parola: « ventidue » con la seguente: « ventitre »;*

h) *al comma 5, lettera a), dopo le parole: « dell'interno », aggiungere le seguenti: « della difesa »;*

i) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i

relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica ».

b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: « *h*) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e*), in caso di mancato rispetto di tale termine; ».

c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: « e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera *h*) » sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: « Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 »;

e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « l'esercizio della delega » sono inserite le seguenti: « o successivamente ».

f) all'articolo 4, comma 1, le parole: « trenta componenti e » sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

l) *al comma 6 sopprimere le parole: « in particolare ».*

2. 43. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione

dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. 4. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

f) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione

di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;

g) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

h) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;

i) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

j) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

4. 12. Il Relatore.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:*
La proposta di nomina *sino alla fine del*

comma, con le seguenti: La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata all'espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

b) *sopprimere il comma 2.*

5. 1. Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: alle banche dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge di cui agli articoli 11, 22, 34 e 36 con i rispettivi allegati e le relative leggi.

6. 2. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: il giorno successivo alla loro registrazione da parte della Corte dei conti.

6. 3. Il Relatore.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

c) *alla lettera b) sostituire le parole: « 20 settembre » con le seguenti: « 15 settembre »;*

d) *alla lettera e) sostituire le parole: « 15 novembre » con le seguenti: « mese di febbraio »;*

Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: « 20 luglio » con le seguenti: « 15 luglio ».

8. 16. Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: « legge di stabilità » con le seguenti: « manovra di finanza pubblica ».

8. 15. Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, alla lettera h), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

8. 13. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«ART. 9-bis.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Con-

ferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali ».

b) *all'articolo 10, sopprimere il comma 5;*

c) *all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

8. 14. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: « per la sua approvazione » con le seguenti: « per le conseguenti deliberazioni parlamentari ».

8. 17. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 4, dopo la parola: « unificata » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni »;*

c) *sopprimere i commi 6 e 7;*

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata ».

9. 19. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale, e agli enti di previdenza con le seguenti: alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, e agli enti di previdenza e assistenza sociale.

10. 29. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , tendenziali e e le parole: tendenziali e.

10. 32. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

10. 27. Il Governo.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del patto di

stabilità interno nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno».

10. 30. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « al comma 1 » aggiungere le seguenti: « , con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali ».

10. 15. (Nuova formulazione) Ciccanti, Galletti.

All'articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: « , e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati ».

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: « legge finanziaria » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ».

10. 33. Duilio (ex 8.11).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi

obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.

10. 24. (Nuova formulazione) Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « il Governo » aggiungere le seguenti: « , tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;*

b) *sostituire le parole: « Conferenza unificata » con le seguenti: « Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ».*

10. 31. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 28. Il Governo.

Al comma 8, dopo le parole: « la sanzione », inserire la seguente: « amministrativa ».

10. 34. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.

11. 15. (Nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

11. 11. *(Nuova formulazione)* Marchi, Barretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3, sopprimere le seguenti parole: Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

11. 19. Il Relatore.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: , salvo che esse si caratterizzino fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dalla lettera i);

11. 20. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

11. 21. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.

11. 17. Il Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti

delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.

11. 13. *(Nuova formulazione)* Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti da modifiche apportate alla legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 5 premettere le seguenti parole: In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma *4-bis*;

e al medesimo comma sostituire le parole da: le regole *fino a lettera f)* con le seguenti: con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*.

11. 22. Il Relatore.

(approvato limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento *con le seguenti:* e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.

11. 1. *(Nuova formulazione)* Zaccaria.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

b) *all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma:*

« *4-bis.* L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso ».

11. 14. *(Nuova formulazione)* Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12. 3. Il Governo.

Al comma 4 sostituire le parole: con riferimento ai dati di consuntivo *con le seguenti:* con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili.

12. 5. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni ».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

12. 4. Il Relatore.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Il Governo.

ART. 14.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « A decorrere dall'esercizio » fino a: « al comma 2 del presente articolo, »;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: « Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato » e aggiungere, in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. »;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009. »;

d) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sostituire la parola: « sentita » con le seguenti: « sentiti ISTAT e »;*

e) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: « dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato »;*

f) *al comma 3, sostituire le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 » con le seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 ».*

14. 16. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e.*

14. 15. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: di cui alla lettera b) con le seguenti: di finanza pubblica di cui all'articolo 10.*

15. 7. Il Governo.

Aggiungere in fine le seguenti parole: « , e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato « Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza » di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. ».

0. 15. 11. 1. Causi.

All'articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

15. 11. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: « 15 ottobre » ovunque ricorrono, con le seguenti: « 30 settembre ».

15. 4. (Nuova formulazione) Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

15. 9. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.

* **15. 8.** Il Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.

* **15. 10.** Il Relatore.

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti

il « ricalcolo delle spese per funzioni » e le « esternalizzazioni dei servizi », previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei co-

muni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

16. 1. Il Relatore.

REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE:

ESERCIZIO:

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
1		Titolo 1°: Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma		
1	01	TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE		
1	01	01 Imposta regionale sulle attività produttive		
1	01	02 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche		
1	01	03 Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano		
1	01	04 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani		
1	01	05 Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile		
1	01	06 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione		
1	01	07 Altre imposte		
1	02	TRIBUTI PROPRI - TASSE		
1	02	01 Tasse automobilistiche		
1	02	02 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario		
1	02	03 Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca		
1	02	04 Altre tasse sulle concessioni		
1	02	05 Tassa abilitazioni professionali		
1	02	06 Altre tasse		
1	03	QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO		
1	03	01 Compartecipazione IVA		
1	03	02 Quota regionale dell'accisa sulla benzina		
1	03	03 Altre quote di tributi erariali		
1	04	TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME		
1	04	01 IVA interna		
1	04	02 IVA all'importazione e somma sostitutiva		
1	04	03 Quota variabile del gettito Iva		
1	04	04 Monopoli		
1	04	05 Imposta di bollo		
1	04	06 Imposta di registro		
1	04	07 Tasse di concessione governativa		
1	04	08 Accisa sugli oli minerali		
1	04	09 Imposta erariale sull'energia elettrica		
1	04	10 Imposta di fabbricazione sugli spiriti		
1	04	11 IRPEF		
1	04	12 IRPEG		
1	04	13 Ritenute su redditi di capitali		
1	04	14 Imposte sul patrimonio		
1	04	15 Altre imposte		
2		Titolo 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti		
2	01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
2		Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti correnti da Stato</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Disavanzi sanitari progressi</i>		
2	01	02 Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		
2	01	03 Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali		

Allegato A

(tabella da trasmettere anche con riferimento al pagamento).

REGIONI: impegni

REGIONE:		ESERCIZIO:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
LOGICA ECONOMICA SUDDETERMINATA FUNZIONALE DI II GRADO - SETTORE DI INTERVENTO		Amministrazione generale ed organi istituzionali		Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali	Lavoro	Politica Agricoltura e Servizi Antiscandali	Istruzione e diritto allo studio	Orientamento e formazione professionale	Organizzazione della cultura e relative strutture	Assistenza sociale e relative strutture	Difesa della salute e relative strutture	Sport e tempo libero	Agricoltura e zootecnia	Foreste	Sviluppo dell'economia montana	Aziende minerarie, metalli, cave, torbiera ed altre	Caccia e pesca	Opere pubbliche non classificabili negli altri settori	Acquedotti, fognature e altre opere idrauliche	Viabilità	
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI																					
SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI																					
1	01	01	PERSONALE																		
1	02	01	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																		
1	03	01	UTILIZZO BENI DI TERZI																		
1	04	01	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																		
1	05	01	Trasferimenti correnti ad Enti dell'amministrazione centrale																		
1	05	02	Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali																		
1	05	03	Trasferimenti correnti a Province di cui Trasferimenti correnti a Comuni																		
1	06	01	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																		
1	06	02	Trasferimenti correnti all'estero																		
1	06	03	Trasferimenti correnti a Imprese																		
1	06	04	Trasferimenti correnti ad Enti degli enti regionali																		
1	06	05	Trasferimenti correnti ad Enti degli enti provinciali																		
1	06	06	IMPOSTE E TASSE																		
1	06	07	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																		
1	09	01	FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																		
1	10		FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																		
1	11	01	FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																		
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE																					
INVESTIMENTI FISSI																					
2	01		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI																		
2	02	01	Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'amministrazione centrale																		
2	02	02	Trasferimenti in conto capitale a Enti di provvidenza																		
2	02	03	Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali																		
2	02	04	Trasferimenti in conto capitale a Province di cui Trasferimenti in conto capitale a Comuni																		
2	03		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI																		
2	03	01	Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni estere																		
2	03	02	Trasferimenti in conto capitale a Enti di provvidenza																		
2	03	03	Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti																		
2	04	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE																		
2	05		CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPIAZIONI																		
2	06		FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																		
2	07	01	FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																		
2	08	01	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																		
3			ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																		
4			ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																		
TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI																					
TITOLO 4° - SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI																					
TOTALE SPESE FINALI PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE																					
Spese corrente finanziarie ed altre (escluso il recupero col finanziamento nazionale)																					
Spese di capitale finanziarie (escluso il recupero col finanziamento nazionale)																					

REGIONI: impegni

U1-spese

REGIONE:

ESERCIZIO:

COMPILA ECONOMICA SUDDETERMINATA FUNZIONALE DEL QUADRO - SETTORI DI INTERVENTO		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	Totale spesa
		Trasporto su strada	Trasporto ferroviario	Trasporto marittimo e navigazione estera	Trasporto aereo	Altri trasporti	Artigianato	Turismo e industria alberghiera	Fiere, mercati, commercio, turismo	Edilizia abitativa	Urbanistica	Industria e fonti di energia	Protezione della natura, beni ambientali, parchi e verde	Ricerca scientifica	Oneri finanziari	Spese non attribuite	Interventi non ripartibili a favore della finanza locale	Providenza sociale		
TITOLO 1** SPESE CORRENTI																				
1	01	SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI																		
1	02	PERSONALE																		
1	03	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																		
1	04	UTILIZZO BENI DI TERZI																		
1	05	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																		
1	05	Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale																		
1	05	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza																		
1	05	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali																		
1	05	di cui: Trasferimenti correnti a Province																		
1	05	di cui: Trasferimenti correnti a Comuni																		
1	06	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																		
1	06	Trasferimenti correnti all'estero																		
1	06	Trasferimenti correnti all'ingreso																		
1	06	Trasferimenti correnti ad altri soggetti																		
1	07	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																		
1	08	ONERI FINANZIARI DIVERSI																		
1	09	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																		
1	10	FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																		
1	11	FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																		
2	TITOLO 2** SPESE IN CONTO CAPITALE																			
2	01	INVESTIMENTI FISSI																		
2	02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI																		
2	02	Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione centrale																		
2	02	Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali																		
2	02	Trasferimenti in conto capitale a Province																		
2	02	di cui: Trasferimenti in conto capitale a Comuni																		
2	03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI																		
2	03	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni estere																		
2	03	Trasferimenti in conto capitale a imprese																		
2	03	Trasferimenti in conto capitale a enti pubblici																		
2	04	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE																		
2	05	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																		
2	06	FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																		
2	07	FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																		
2	08	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																		
3	TITOLO 3** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI																			
4	TITOLO 4** SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI																			
TOTALE SPESE FINALI PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE																				
Spese correnti finanziate direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																				
Spese di capitale finanziate direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																				

ART. 17.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: « Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio. »

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « ai commi 1 e 2 » con le seguenti: « al comma 1 ».

17. 3. Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: allineamento con le seguenti: la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,.

18. 15. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o non ricorrenti.

18. 16. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti

legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascun decreto legislativo è sempre allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

18. 17. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Alla relazione tecnica aggiungere le seguenti: dei disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa governativa;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riferimento alle proposte di legge ed agli emendamenti di iniziativa parlamentare il medesimo prospetto può essere richiesto al Governo dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.;

c) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 3 e 5 è aggiornata, con le seguenti: ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati.

18. 19. Il Relatore.

(approvato limitatamente alla lettera c)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: « e del relatore »;

Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3 ».

18. 23. Il Relatore.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

18. 14. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla richiesta. *con le seguenti:* nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto ed alla tempistica dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.

18. 20. Il Relatore.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge delega.

18. 21. Il Relatore.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: assume le conseguenti iniziative legislative *con le seguenti:* assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

18. 22. Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 4, sopprimere le parole: , con indicazione delle acquisizioni delle attività finanziarie.

22. 9. Il Governo.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.

5-bis. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili» in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

5-ter. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

- a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

5-*quater*. Le spese di cui al comma 5-*ter*, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

22. 11. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili ».

22. 13. Il Relatore.

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: e d) con le seguenti: , d) e d-bis);*

b) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono

correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

22. 6. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente;*

b) *al quarto periodo sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.*

22. 10. Il Governo.

ART. 26.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22.*

26. 4. Il Relatore.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione, è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

26. 5. Il Relatore.

ART. 30.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di variazione di

cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

30. 2. Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9 ».

31. 4. Il Relatore.

Al comma 9, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere.

31. 1. Il Relatore.

All'articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. 3. Il Relatore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con

conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

31. 2. Il Relatore.

ART. 34.

Al comma 1, sostituire le parole: Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, con le seguenti: Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare.

34. 1. Il Relatore.

ART. 37.

Al comma 6, sostituire le parole: per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale con le seguenti: per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

37. 5. Il Relatore.

ART. 40.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente: Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

40. 3. Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la Pubblica amministrazione

e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

40. 2. Il Relatore.

ART. 41.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

« ART. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;

e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, del-

l'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera *c)*, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

41. 4. (ex 22. 12.) (Nuova formulazione)
Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 42.

Al comma 1, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato, aggiungere le seguenti: , sentita la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica,.

42. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere l'ultimo periodo.

42. 2. Il Relatore.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di ap-

positi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finan-

ziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.»

43. 01. (ex 43. 12.) (Nuova formulazione)
Il Relatore.

ART. 47.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole: « ai fini della efficiente gestione del debito », aggiungere: « e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge »;*

b) *Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto « Disponibilità del Tesoro »;*

c) *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto « Disponibilità del Tesoro ». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare

protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

47. 1. Il Relatore.

ART. 49.

Al comma 1, sopprimere le parole: « al massimo ».

49. 1. Il Relatore.

ART. 50.

Sopprimere l'articolo 50.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente titolo:

TITOLO VIII-bis

(Disposizioni finali e transitorie).

Conseguentemente, sostituire gli articoli 53 e 54 con i seguenti:

ART. 53.

(Abrogazione e modifica di norme).

1. Sono abrogati:

a) la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) l'articolo 80 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della

presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera i), ovvero fino al loro riordino da realizzare, in caso di esito negativo della sperimentazione delle nuove procedure e comunque entro il termine di cui alla citata lettera i).

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

ART. 54.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, viene presentata alle Camere una Relazione unificata sul-

l'economia, e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

50. 5. Il Relatore.

ART. 51.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 con le seguenti: gli organismi indipendenti di valutazione delle performance di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15.

51. 3. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche: dopo le parole: « di sanzioni » inserire le seguenti: « amministrative » e inserire, in fine, le seguenti parole: « commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento ».

51. 5. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: « sulle spese delegate ».

51. 4. Il Relatore.

ART. 52.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: emanare con la seguente: adottare;

b) al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;

c) al comma 1, sopprimere le parole da: anche con modifica, fino alla fine del comma;

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

f) al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-bis.

52. 3. Il Relatore.

ART. 54.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.

54. 1. (ex 1.7) Zaccaria.